

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XII-BIS - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE))

Art. 163-ter Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata

1. Nei casi previsti dall'articolo [461](#) comma 1 e dall'articolo [582](#) comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.